



REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 151 del 04/11/2025

Indice

CAPO I.....	3
Norme generali.....	3
Art. 1 - Oggetto e finalità.....	3
Art. 2 – Classificazione degli Impianti Sportivi.....	4
Art. 3 – Competenze del Servizio Sport.....	4
CAPO II.....	5
Criteri e modalità per l’uso degli impianti sportivi.....	5
Art. 4 – Gestione degli Impianti Sportivi.....	5
Art. 5 – Modalità di gestione.....	5
CAPO III.....	6
Impianti a Gestione Diretta – Concessioni in uso.....	6
Art. 6 – Soggetti aventi diritto alla concessione in uso degli Impianti Sportivi.....	6
Art. 7 – Modalità di presentazione delle domande di concessione in uso.....	6
Art. 8 - Priorità di scelta delle concessioni.....	7
Art. 9 – Concessioni temporanee a singoli cittadini e altri soggetti.....	8
Art. 10 – Concessione delle strutture sportive annesse alle scuole.....	8
Art. 11 - Contenuto dell’istanza e allegati.....	9
Art. 12 – Norme di accesso e responsabilità.....	11
Art. 13 – Tariffe di utilizzo degli impianti e delle palestre scolastiche.....	12
Art. 14 – Gare, campionati e manifestazioni.....	13
Art. 15 – Revoca o modifica motivata.....	13
CAPO IV.....	15
Concessioni in gestione.....	15
Art. 16 – Modalità per l’affidamento a privati della gestione degli impianti sportivi comunali.....	15
Art. 17 – Requisiti soggettivi e criteri di concessione.....	15
Art. 18 – Durata della concessione.....	16
Art. 19 – Canone, tariffe, proventi.....	17
Art. 20 – Sub concessione.....	17
CAPO V.....	18
Doveri e responsabilità.....	18
Art. 21– Doveri del Concessionario.....	18
Art. 22 – Servizi accessori.....	19
Art. 23 – Oneri a carico del Concessionario.....	19
Art. 24 – Oneri di manutenzione straordinaria.....	20
Art. 25 – Responsabilità.....	20
CAPO VI.....	21
Sospensione e revoca delle concessioni.....	21
Risoluzione del rapporto di concessione.....	21
Art. 26 – Sospensione delle concessioni.....	21
Art. 27 – Revoca delle concessioni.....	21
Art. 28 – Risoluzione del rapporto di concessione.....	21
Art. 29 – Subentro nella concessione.....	22
CAPO VII.....	23
Disposizioni finali.....	23
Art. 30 – Norme transitorie.....	23
Art. 31 – Entrata in vigore e abrogazione di norme.....	23



CAPO I

Norme generali

Art. 1 - Oggetto e finalità

Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale e delle attrezzature in essi esistenti.

Gli impianti di cui sopra sono destinati ad uso pubblico per la promozione e la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa, nell'ambito di un'organizzazione delle risorse rinvenibili nel territorio in ambito cittadino volto a valorizzare il sistema di rete delle strutture destinate allo sport. L'uso pubblico degli impianti sportivi compresi in tale sistema è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività nel rispetto della vigente normativa di igiene e di sicurezza.

Il Comune riconosce:

- il diritto al gioco ed al tempo libero per tutti, attrezzando appositi spazi e prevedendone la possibilità di utilizzo a titolo gratuito per la collettività;
- la funzione sociale dello sport a tutti i livelli ed in tutte le discipline praticabili, inteso come qualsiasi forma di attività motoria organizzata a favore dei cittadini di tutte le età, senza alcun tipo di discriminazione e di esclusione, con l'obiettivo di migliorare le condizioni fisiche e psichiche della persona, lo sviluppo della vita di relazione, l'integrazione sociale e la leale competitività;
- la funzione economica che l'organizzazione di eventi sportivi di livello regionale, nazionale e internazionale può comportare, intesa come investimenti organizzativi e di indotto generato.

Si considerano tali:

- a) l'attività agonistica svolta da Società e Associazioni sportive, attraverso la partecipazione a campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali;
- b) l'attività formativa finalizzata all'avviamento allo sport di preadolescenti e adolescenti;
- c) l'attività sportiva per le scuole;
- d) l'attività motoria a favore di persone con disabilità e degli anziani;
- e) l'attività ricreativa, sociale e amatoriale per la cittadinanza.

Il Comune, nel rispetto delle norme regionali, statali ed europee, nonché degli obiettivi, indirizzi e criteri determinati dalla programmazione regionale, esercita le funzioni ad esso attribuite dalle leggi regionali di riferimento.

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano agli impianti sportivi comunali nei quali sono realizzati interventi di finanza di progetto. In tali casi si applicano le disposizioni di legge che disciplinano l'istituto. Il Servizio comunale con competenza in materia di gestione degli impianti sportivi interviene nella valutazione del progetto unicamente per gli aspetti connessi all'attività



REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

sportiva e, successivamente all'avvio della concessione, nella gestione dei rapporti economici con il concessionario.

Art. 2 – Classificazione degli Impianti Sportivi

Gli impianti sportivi comunali si distinguono in impianti di rilevanza cittadina e impianti di base, classificati come tali dalla Giunta Comunale.

Gli impianti che, per la loro struttura, per le attività particolari che vi si svolgono, per le dimensioni, per la destinazione d'uso prevalente e per l'ampiezza dell'utenza servita, assolvono funzioni d'interesse generale della città, sono classificati come impianti sportivi di rilevanza cittadina. Allo stesso modo sono da considerare tali le strutture per le quali esistano particolari convenzioni che ne vincolino la destinazione d'uso ad attività di livello cittadino, nazionale e internazionale.

Tutti gli altri impianti, comprese le palestre degli Istituti Scolastici, sono individuati come impianti di base.

Gli impianti sportivi di nuova costruzione o acquisizione sono classificati secondo la tipologia riferibile agli impianti sportivi di rilevanza cittadina o di base con atto della Giunta Comunale, sentito il parere della Commissione Comunale Permanente allo Sport.

Ai fini di una eventuale riclassificazione in relazione all'evoluzione delle attività svolte, delle caratteristiche strutturali e della funzione sociale dell'impianto, ogni tre anni gli impianti sportivi comunali di rilevanza cittadina e di base già esistenti sono oggetto di rivalutazione da parte della Giunta Comunale, sentito il parere della Commissione Comunale Permanente allo Sport.

Art. 3 – Competenze del Servizio Sport

Il Servizio Sport ha il compito, sentita la Commissione Consiliare Permanente allo Sport, di promuovere e coordinare tutte le attività sportive che si svolgono negli impianti sportivi comunali.

Le funzioni connesse alla gestione dei suddetti impianti e delle attrezzature attengono alla competenza ed alla responsabilità del Dirigente, nell'ambito delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento e delle direttive emanate dall'Amministrazione.



CAPO II

Criteria e modalità per l'uso degli impianti sportivi

Art. 4 – Gestione degli Impianti Sportivi

Il Comune di Cagliari gestisce direttamente o tramite la concessione a terzi gli impianti sportivi, nel rispetto delle indicazioni e delle procedure contenute nel presente regolamento e sentito il parere della Commissione Consiliare Sport.

La gestione degli impianti sportivi non può perseguire finalità di lucro e deve essere improntata ai principi di buon andamento e imparzialità e ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza.

Art. 5 – Modalità di gestione

Le tipologie di gestione degli impianti sportivi sono le seguenti:

- a) gestione diretta con concessioni in uso per l'attività;
- b) gestione indiretta con concessioni per la gestione di impianti;
- c) gestione indiretta tramite prestazioni di servizi;
- d) gestione in seguito a presentazione di piano di fattibilità economico-finanziaria (Art. 5 D.lgs. 38/2001).



CAPO III

Impianti a Gestione Diretta – Concessioni in uso

Art. 6 – Soggetti aventi diritto alla concessione in uso degli Impianti Sportivi

Possono fruire della concessione in uso degli impianti sportivi gestiti direttamente dall'Amministrazione Comunale:

- le Associazioni/Società sportive legalmente costituite ed affiliate ad una o più Federazioni sportive/Discipline Sportive Associate/Enti di Promozione Sportiva riconosciute dal C.O.N.I. e/o iscritte al Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche, che svolgono attività sportiva agonistica e/o amatoriale e partecipano ai campionati delle varie discipline sportive, ove previsti, con risultati comprovati e sottoscritti dalla Federazione Sportiva/Disciplina Sportiva Associata/Ente di Promozione Sportiva di appartenenza;
- le Scuole di ogni ordine e grado, il C.O.N.I., le Federazioni Sportive, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, tutte le altre Società/Associazioni sportive svolgenti attività comprovate dalla Federazione o Ente di Promozione Sportiva di appartenenza, gli Enti pubblici e privati, le Cooperative di servizi, le Associazioni non sportive e i singoli cittadini.

I suddetti soggetti hanno diritto alla concessione in uso degli impianti anche per lo svolgimento di attività di avviamento allo sport, di attività motoria di base e di manifestazioni ricreative, saggi, studi, convegni e simili.

Art. 7 – Modalità di presentazione delle domande di concessione in uso

Le domande per l'utilizzo degli impianti sportivi gestiti direttamente dall'Amministrazione Comunale devono pervenire, tramite Piattaforma Digitale, al Servizio Sport.

Al fine di consentire la necessaria programmazione dell'attività sportiva per ogni singola disciplina e di stabilire i turni, gli spazi e gli orari, le domande dovranno essere presentate sulla piattaforma messa a disposizione dal Comune di Cagliari, secondo le tempistiche previste dai singoli bandi, nel rispetto della normativa vigente.

Qualora, invece, l'impianto sia richiesto per lo svolgimento di manifestazioni e tornei di breve durata (comunque inferiore ai 15 giorni) o per lo svolgimento di qualsiasi altra attività compatibile con la destinazione d'uso degli impianti (comunque di durata inferiore ai 15 giorni), le domande dovranno essere presentate almeno 30 giorni prima di ogni iniziativa, utilizzando il protocollo comunale.

I calendari di utilizzo degli impianti gestiti direttamente dal Comune di Cagliari sono formulati dai competenti uffici, completate le procedure previste nei bandi, e resi noti agli utenti entro il 1 settembre di ciascun anno, fatta salva la possibilità, in qualsiasi momento, di revocare, sospendere temporaneamente o modificare gli orari ed i turni assegnati nei casi in cui ciò si renda necessario per lo svolgimento di manifestazioni o in conseguenza della riorganizzazione degli orari e dei turni



REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

medesimi. In tal caso, le variazioni saranno tempestivamente comunicate all'interessato da parte degli uffici competenti.

La concessione non può essere rilasciata in caso di presentazione dell'istanza fuori dal termine stabilito, salvo che sia accertata la validità dell'iniziativa e la richiesta sia riferita a spazi e orari residui e per periodi limitati.

Nessuna concessione può essere rilasciata dal Comune di Cagliari a favore di soggetti che siano privi dei requisiti richiesti dal presente regolamento.

Si specifica che il concessionario potrà usufruire dell'impianto esclusivamente dopo la firma della convenzione.

Art. 8 - Priorità di scelta delle concessioni

Il Dirigente, in presenza di più domande di concessione relative ad un medesimo impianto e qualora non sia possibile soddisfare tutte le richieste, predispone il calendario di cui all'art. 7, del presente regolamento assegnando gli impianti a soggetti aventi sede nella città di Cagliari, secondo il seguente ordine di priorità:

1. le Scuole di ogni ordine e grado;
2. le Associazioni/Società sportive che partecipano ai campionati delle Federazioni Sportive/Discipline Sportive Associate;
3. numero degli atleti tesserati – certificato dalla federazione e/o Ente di Promozione Sportiva di appartenenza - per le discipline previste per l'impianto in questione;
4. anzianità di affiliazione alla federazione di appartenenza;
5. anzianità di attività nel medesimo impianto, a condizione che venga rispettato quanto previsto nel capo V (Doveri e Responsabilità);
6. le Associazioni/Società sportive che svolgono attività con atleti con disabilità;
7. le Associazioni/Società sportive che operano in collaborazione con progetti certificati con l'Istituto Scolastico di riferimento e/o con la Federazione o l'EPS cui è affiliata;
8. le Associazioni/Società sportive che svolgono attività amatoriale;
9. le Federazioni Sportive, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva.

Gli spazi per le Associazioni/Società sportive sono assegnati secondo il seguente ordine di priorità:

1. le Associazioni/Società che partecipano ai campionati delle Federazioni Sportive, Enti di Promozione Sportiva e Discipline Sportive Associate, riconosciute dal C.O.N.I., tenendo conto del livello dei campionati (Internazionale, Nazionale, Regionale, Provinciale, Amatoriale);
2. le Associazioni/Società con il maggior numero di atleti tesserati nella disciplina sportiva per cui viene richiesto l'impianto;
3. le Associazioni/Società con il maggior numero di atleti con disabilità tesserati nella disciplina sportiva per cui viene richiesto l'impianto;
4. le Associazioni/Società con data anteriore di affiliazione alle Federazioni Sportive, agli Enti di Promozione Sportiva e alle Discipline Sportive Associate, riconosciute dal C.O.N.I.



REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Le Associazioni/Società sportive che hanno sede nel territorio della Municipalità di Pirri da almeno tre (3) anni avranno priorità per la scelta delle palestre presenti nel medesimo territorio.

Le istanze presentate da soggetti che hanno in proprietà o in gestione impianti sportivi, o che hanno richiesto e ottenuto dal Comune di Cagliari o da altri Enti Pubblici l'uso temporaneo di spazi analoghi per la pratica della medesima disciplina sportiva, sono prese in considerazione solo nel caso in cui, formulato il calendario di cui all'art. 7 del presente Regolamento, avanzino spazi di utilizzo.

È data facoltà al Dirigente di convocare i soggetti interessati per concordare gli orari di utilizzo delle strutture.

Art. 9 – Concessioni temporanee a singoli cittadini e altri soggetti

Può essere concesso l'utilizzo delle strutture sportive comunali, previa presentazione di giustificata istanza, secondo le modalità di cui all'art. 7, e compatibilmente con i calendari predisposti per l'utilizzo degli impianti da parte dei soggetti di cui all'art. 8:

- a) ai singoli cittadini che ne facciano richiesta per ragioni di carattere scolastico, lavorativo e/o ricreativo od amatoriale;
- b) agli Enti pubblici e privati, alle Cooperative di servizi, alle Associazioni di volontariato e alle Associazioni non sportive che ne facciano richiesta per lo svolgimento di attività amatoriali, manifestazioni ricreative, saggi, studi, convegni e simili.

Art. 10 – Concessione delle strutture sportive annesse alle scuole

Le palestre inserite o annesse alle scuole di pertinenza comunale sono assegnate ai Dirigenti scolastici e, nelle ore non utilizzate dagli alunni per attività curriculari ed extra curriculari previste nel piano dell'offerta formativa approvata dall'Istituto Scolastico di riferimento, sono nella disponibilità del Servizio Sport per consentirne l'utilizzo a enti ed associazioni per lo svolgimento delle attività di cui al presente regolamento. A tale scopo, l'uso degli impianti sportivi, per il periodo di tempo non compreso nell'orario scolastico, è regolato da una Convenzione fra l'Amministrazione Comunale e l'Istituto scolastico.

Il Comune di Cagliari, in accordo con le competenti autorità scolastiche, individua ogni anno le palestre disponibili in orario extra scolastico, definendo per ciascuna di esse le discipline sportive a cui saranno adibite e ne dispone l'utilizzazione mediante atto di concessione inviato ai richiedenti e, per conoscenza, al Dirigente Scolastico.

Dette strutture saranno concesse, limitatamente alle ore e agli spazi liberi da impegni o necessità della scuola, a non più di due Associazioni/Società Sportive contemporaneamente salvo eventuali spazi ed orari residui disponibili. La concessione in uso dell'impianto dà diritto ad esercitare esclusivamente le attività sportive indicate nella concessione stessa.

Le scuole devono comunicare al Comune di Cagliari – Servizio Sport - gli orari di utilizzo dell'annessa struttura sportiva entro il 30 giugno di ogni anno (qualora la programmazione scolastica non permetta una risposta entro tale data sarà necessario dare priorità all'attività



REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

scolastica); in caso di mancata comunicazione, entro il 31 luglio di ogni anno, le strutture sportive si riterranno quotidianamente disponibili per la concessione dalle ore 17.00 di ogni giorno feriale.

Le domande di utilizzazione degli impianti sportivi scolastici, per attività prolungate nel tempo da attuarsi secondo un programma predeterminabile, devono essere presentate dagli interessati al Comune di Cagliari – Servizio Sport, attraverso la piattaforma online, secondo le indicazioni previste dal bando annuale, e mediante Protocollo Comunale con un preavviso di almeno 20 giorni rispetto alla data di utilizzazione dei locali, per attività occasionali. Le domande presentate dopo il termine indicato saranno accolte compatibilmente con la disponibilità residua delle strutture esistenti.

Al fine di consentire una adeguata programmazione delle attività sportive, le concessioni di utilizzo dei locali possono avere una durata superiore all'anno scolastico, rinnovabili alla scadenza, di anni tre qualora l'Associazione Sportiva svolga attività certificata da almeno cinque anni, in collaborazione con Istituti scolastici e con la Federazione o l'EPS o disciplina associata cui è affiliata, e non superiore ad anni cinque nel caso che, oltre ad attuare forme di collaborazione documentabili con la Scuola (es. Patti di Comunità) ed il Territorio, siano necessari interventi manutentivi delle Palestre che le Associazioni si impegnano ad eseguire, ferma restando la possibilità di sospensione o revoca, su richiesta motivata del Dirigente Scolastico, per far fronte alle esigenze delle attività scolastiche e/o parascolastiche.

Art. 11 - Contenuto dell'istanza e allegati

Ai fini del rilascio delle concessioni di cui ai precedenti articoli 7, 9 e 10, gli aventi diritto possono produrre una sola domanda nella quale devono essere indicati, in ordine di preferenza, gli impianti richiesti.

La domanda deve contenere:

- 1 l'indicazione dei requisiti posseduti dai richiedenti e l'individuazione delle finalità per le quali l'uso dell'impianto è richiesto;
- 2 l'esatta indicazione dell'attività da svolgere;
- 3 i giorni e le ore nei quali l'attività sarà svolta;
- 4 il numero massimo degli utenti che frequenteranno l'impianto;
- 5 l'indicazione di altri impianti eventualmente posseduti, gestiti o richiesti al Comune di Cagliari e/o ad altri Enti Pubblici e ottenuti per lo stesso periodo di tempo e per la stessa attività.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- 1 atto costitutivo e statuto del Sodalizio ovvero dichiarazione che lo stesso si trova già agli atti dell'Ufficio Sport e che il medesimo non ha subito modificazioni;
- 2 dichiarazione federale del numero di tesserati (con specificazione del numero di atleti amatori e agonisti) e del livello di attività svolta;



REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

- 3 certificato di affiliazione, in corso di validità, alla Federazione Sportiva/Disciplina Sportiva Associata/Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., relativamente alla disciplina per l'esercizio della quale è richiesta l'autorizzazione all'utilizzo dell'impianto, o dichiarazione sostitutiva di certificazione;
- 4 formale dichiarazione, su modulo predisposto dal Servizio Sport, con la quale il richiedente si impegna, sotto la propria responsabilità:
 - 4.a) ad utilizzare l'impianto comunale, le attrezzature ed i servizi ivi esistenti con la massima cura e diligenza, in modo da restituirli, alla scadenza della concessione, nello stesso stato in cui sono stati consegnati;
 - 4.b) a riconsegnare l'impianto e le attrezzature funzionanti al termine di ciascun periodo d'uso, a sistemare al termine delle esercitazioni le attrezzature usate nell'ordine in cui si trovavano all'inizio delle stesse e a non installare attrezzi fissi o sistemare impianti che riducano la disponibilità di spazi nelle strutture concesse;
 - 4.c) a segnalare tempestivamente al Servizio Sport ogni danno che si possa verificare alle persone e/o alle strutture ed agli attrezzi loro assegnati;
 - 4.d) ad assumere la piena responsabilità di tutti i danni che potrebbero eventualmente essere arrecati, anche da parte di terzi, all'impianto, agli accessori e alle pertinenze, obbligandosi al relativo risarcimento;
 - 4.e) a dotarsi di defibrillatore semi-automatico carico – qualora non presente nella struttura – e di assicurare la presenza in loco di almeno n°1 operatore abilitato all'utilizzo;
 - 4.f) a sollevare il Comune di Cagliari, quale proprietario dell'impianto, ed anche l'Autorità scolastica, nel caso si tratti di palestre annesse alle scuole, da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone e cose, anche di terzi, che potrebbero verificarsi durante l'utilizzo degli impianti;
 - 4.g) a contrarre idonea polizza assicurativa in favore dei propri associati contro eventuali incidenti o danni che dovessero loro derivare dallo svolgimento dell'attività sportiva presso gli impianti comunali;
 - 4.h) a munirsi di specifica polizza assicurativa, in occasione di manifestazioni programmate, per la copertura di danni che potrebbero verificarsi durante e/o in occasione delle stesse, sia agli interessati sia a terzi;
 - 4.i) ad assumere a proprio carico le spese per la pulizia e l'igienizzazione dei locali e quelle connesse all'uso dei locali stessi e delle attrezzature;
 - 4.j) a sottoporre i propri aderenti, qualora si tratti di attività o manifestazioni sportive, a specifica visita medica al fine di accertare l'idoneità fisico-sanitaria degli stessi ad esercitare l'attività delle singole discipline sportive, ovvero certificato medico per attività ginnico-motoria agonistica o non agonistica, attestante l'idoneità dei soggetti, di cui all'art. 9, alla pratica dell'attività sportiva amatoriale o ricreativa;



REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

- 4.k) ad assicurare la presenza, durante l'esercizio della pratica sportiva o di qualsiasi altra attività anche extra sportiva, di persona responsabile, munito di idoneo documento attestante la sua appartenenza al concessionario;
- 4.l) a munirsi di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni per lo svolgimento sia delle manifestazioni sportive sia di quelle non sportive;
- 4.m) a provvedere a proprie spese, in occasione di manifestazioni, ai servizi di guardaroba, biglietteria e relative verifiche, disciplina e controllo degli ingressi, maschere, sorveglianza, parcheggi e servizi d'ordine, servizio antincendio e servizio di autoambulanza e simili, ove prescritti;
- 4.n) ad utilizzare l'impianto comunale esclusivamente per gli scopi indicati nell'atto di concessione e a non concedere a terzi, ad alcun titolo e per nessun motivo, l'uso dello stesso impianto e delle attrezzature annesse e l'accesso ai locali non ricompresi nel suddetto atto;
- 4.o) a non apportare trasformazioni, modifiche o migliorie agli impianti concessi senza autorizzazione scritta del Comune di Cagliari.

Art. 12 – Norme di accesso e responsabilità

Le Scuole, gli Enti, le Associazioni/Società sportive e comunque tutti i soggetti autorizzati all'utilizzo degli impianti sono responsabili della disciplina e del comportamento dei rispettivi iscritti e delle persone che per essi si dovessero introdurre negli stessi.

In particolare i concessionari delle palestre sono tenuti a garantire l'osservanza delle seguenti norme:

- a) assicurare a propria cura e a proprie spese la pulizia degli spazi e delle attrezzature date in uso al termine del periodo d'uso giornaliero;
- b) rispettare gli orari assegnati per l'entrata e l'uscita della palestra comprensivi dei tempi di spogliatoio;
- c) rifondere immediatamente al Comune i danni eventualmente arrecati o provvedere, se autorizzati, alla loro riparazione; in questo secondo caso il Comune si riserva la facoltà di valutare i lavori eseguiti e, nel caso, di provvedervi autonomamente, addebitando le spese al concessionario;
- d) non parcheggiare auto e moto nelle aree cortilizie di pertinenza scolastica;
- e) lasciare la palestra in perfetto ordine e nella configurazione necessaria allo svolgimento delle lezioni la mattina successiva, provvedendo a riporre tutte le attrezzature che potrebbero essere di intralcio;
- f) controllare che tutti gli utenti della palestra calzino le scarpe col fondo adatto alla disciplina che viene praticata;



REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

- g) attenersi ad eventuali disposizioni emanate per ragioni d'urgenza dalle autorità scolastiche;
- h) non consentire l'accesso a persone non autorizzate o al pubblico nelle palestre in cui non ve ne sia la possibilità secondo le vigenti normative;
- i) non subconcedere ad altra società l'uso della palestra.

Gli iscritti alle associazioni concessionarie e gli studenti non possono accedere agli impianti se non accompagnati da almeno un dirigente, o da un allenatore o da un insegnante.

Il personale del Comune di Cagliari, a tal fine autorizzato, ha libero accesso in ogni orario agli impianti sportivi e, in orario extrascolastico, alle palestre annesse alle scuole ed ha facoltà di allontanare chiunque non osservi le norme del presente regolamento o tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento dell'impianto e dell'attività che vi si svolge.

L'eventuale installazione da parte del concessionario di attrezzature di qualsiasi tipo, che si rendano necessarie per lo svolgimento delle attività all'interno degli impianti, deve essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione comunale, previo parere, se del caso, della Commissione Provinciale di Vigilanza, da richiedersi a cura e spese del concessionario medesimo. I relativi montaggi e smontaggi dovranno avvenire nei tempi indicati nell'atto di concessione e comunque nel più breve tempo possibile, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per le attività che precedono o seguono quella considerata.

Gli indumenti non possono essere depositati o comunque lasciati nei locali degli impianti al termine dell'attività.

Gli attrezzi mobili di proprietà del concessionario possono invece essere depositati e lasciati in spazi appositi, se disponibili, previa autorizzazione degli uffici comunali competenti e dell'Autorità Scolastica; in ogni caso l'Amministrazione Comunale e l'Autorità Scolastica non rispondono di eventuali danni o furti dei suddetti attrezzi ed effetti personali.

I concessionari sono tenuti, in solido con chi li ha causati, al risarcimento degli eventuali danni arrecati alle attrezzature e alle infrastrutture messe a loro disposizione.

L'Ente proprietario e le Autorità scolastiche sono espressamente esentate da responsabilità per incidenti, infortuni, danni a persone o cose derivanti o connessi allo svolgimento dell'attività o commessi dal pubblico presente, che sono a completo carico del concessionario.

Il Comune, l'Autorità scolastica e il personale pubblico addetto alla palestra non rispondono di eventuali danni, furti, ammanchi che dovessero essere lamentati dagli utenti, anche per materiale sportivo di cui fosse stato autorizzato il deposito in ambienti scolastici.

Art. 13 – Tariffe di utilizzo degli impianti e delle palestre scolastiche

Il concessionario si impegna a usufruire delle strutture nei giorni e nelle ore autorizzate ed a versare, secondo le modalità indicate nell'atto di concessione, l'importo dovuto, calcolato secondo le tariffe stabilite con deliberazione della Giunta Comunale.



REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Le Associazioni affiliate al C.I.P. (Comitato Italiano Paralimpico) e le Associazioni che organizzano attività sportive e/o terapeutiche per anziani e per categorie svantaggiate, limitatamente alle attività in favore di tali categorie di soggetti e previa verifica dello statuto e dell'atto costitutivo, possono godere di tariffe agevolate per l'utilizzo degli impianti.

Art. 14 – Gare, campionati e manifestazioni

La concessione degli impianti sportivi per la disputa di campionati, gare e manifestazioni si colloca o nei giorni di concessione ordinaria o in turni straordinari del sabato pomeriggio e della domenica.

Qualora i concessionari abbiano la necessità di utilizzare gli impianti sportivi nelle giornate di sabato, domenica o altra giornata festiva, per l'espletamento di gare di campionato o partite non previste in calendario o amichevoli, devono presentare domanda scritta al Servizio Sport del Comune di Cagliari con un preavviso di almeno 10 giorni rispetto alla data prevista di inizio campionato, con l'indicazione precisa di date, orari ed altre informazioni necessarie per il rilascio dell'autorizzazione.

È cura della società trasmettere tempestivamente il calendario delle gare di campionato della Federazione di appartenenza e delle partite amichevoli.

Per esigenze di campionato e previa autorizzazione del Comune, si possono disputare gare e partite in giornate diverse da quelle oggetto di concessione.

Tutte le comunicazioni relative a partite amichevoli o di campionato, invito di società ospiti, calendari gare, che si svolgono durante l'orario di concessione, devono essere indirizzate dalle associazioni sportive almeno 48 ore prima rispetto al del giorno cui fanno riferimento direttamente sia all'Ufficio Sport che al soggetto che si occupa del servizio di apertura, chiusura e custodia degli impianti sportivi che all'Istituto ove ubicato l'impianto assegnato.

Le partite di campionato hanno la priorità rispetto alle partite amichevoli o di allenamento.

Art. 15 – Revoca o modifica motivata

La concessione d'uso potrà essere revocata dal Comune, anche con dichiarazione motivata e a suo insindacabile giudizio, a seguito di richieste dell'Autorità scolastica, per cause di forze maggiore o per inosservanza delle presenti norme, in qualunque momento ed anche senza preavviso, senza che il concessionario possa avanzare richieste di danni o altro.

Ove lo ritenesse opportuno, prima di procedere alla revoca, il Comune si riserva la facoltà di richiamare in forma scritta il concessionario inadempiente, stabilendo un termine congruo entro il quale consentirgli la regolarizzazione della posizione.

Il Comune ha inoltre la facoltà di sospendere temporaneamente la concessione o di modificare orari e turni, nei casi in cui ciò si rendesse necessario, per lo svolgimento di particolari



REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

manifestazioni e per ragioni di carattere eccezionale, con preavviso non inferiore alle 24 ore, senza che la società possa avanzare richiesta di danni o altro.



CAPO IV

Concessioni in gestione

Art. 16 – Modalità per l'affidamento a privati della gestione degli impianti sportivi comunali

L'Amministrazione Comunale valuta l'opportunità di concedere la gestione degli impianti sportivi a soggetti privati nei casi in cui gli oneri, per la gestione diretta e la manutenzione degli impianti sportivi e per i servizi necessari alla migliore organizzazione degli stessi, siano tali da non assicurare il rispetto dei criteri di economicità ed efficienza ai quali l'Amministrazione deve uniformare la propria attività.

L'Amministrazione pubblicizza l'intenzione di affidare a terzi la gestione degli impianti sportivi – indicando la tipologia delle discipline previste nel bando di riferimento – attraverso comunicati stampa e i canali istituzionali o altro mezzo idoneo, individuando il concessionario tra i soggetti in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 17, che abbiano presentato apposita istanza secondo le modalità ed i termini di scadenza indicati nel suddetto comunicato.

La consultazione della graduatoria, comprendente anche le richieste non accolte, sarà pubblicata sul sito internet del Comune di Cagliari, nonché sulle apposite piattaforme digitali, in ottemperanza alla normativa vigente.

In presenza della gestione convenzionata di impianti sportivi, il soggetto proprietario della struttura affidata in concessione rimane il Comune di Cagliari, con funzioni di indirizzo, di controllo e di partecipazione alla programmazione, al quale si affiancano, secondo le proprie competenze, il soggetto gestore (Associazioni, Enti, Società Sportive, Consorzi di Società Sportive, Federazioni Sportive etc.) e il soggetto utente (Società Sportive, utenze comunque organizzate e utenti individuali).

Art. 17 – Requisiti soggettivi e criteri di concessione

La concessione in gestione di impianti sportivi comunali, a rilevanza cittadina o di base, potrà avvenire a favore di:

- 1 associazioni/società sportive affiliate a Federazioni Sportive, Discipline Sportive Associate o Enti di Promozione Sportiva, riconosciuti dal C.O.N.I.;
- 2 Federazioni Sportive, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.;
- 3 consorzi di soggetti di cui al punto 1 e 2.
- 4 cooperative di servizi o gruppi, preferibilmente giovanili, rappresentativi di realtà sociali, culturali e sportivo-ricreative locali che operano senza scopo di lucro;
- 5 Fondazioni, Associazioni, Imprese singole o associate, persone giuridiche, che abbiano fra gli scopi sociali quello della diffusione della pratica dell'attività motoria e sportiva e sempreché l'utilizzazione sia ispirata al soddisfacimento del pubblico interesse.



REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Il concessionario verrà individuato tenendo conto dei seguenti elementi:

- a) programma di attività sportive e ricreative che si intende realizzare nell'impianto (svolgimento di attività di avviamento allo sport, di attività in favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani, di attività in grado di promuovere la città di Cagliari a livello internazionale e nazionale), con relativa previsione delle entrate e dei costi di gestione;
- b) numero di tesserati (con indicazione di agonisti e non agonisti) che utilizzeranno la struttura per le discipline previste nel bando;
- c) media dei tesserati (con indicazione di agonisti e non agonisti) nell'ultimo triennio o nelle ultime tre stagioni sportive per le discipline previste nel bando;
- d) affidabilità economica, da dimostrare con apposita documentazione;
- e) livello della struttura tecnico sportiva, con particolare riguardo alla composizione dello staff societario, della qualificazione professionale degli istruttori e allenatori;
- f) compatibilità dell'attività esercitata con quella praticabile nell'impianto;
- g) anzianità di attività certificata dalle Federazioni o dagli Enti di Promozione Sportiva;
- h) risultati ottenuti e livello dei campionati federali disputati nell'ultimo biennio e da disputare nella stagione sportiva in corso, numero degli atleti che praticano l'attività a livello agonistico nella stagione sportiva in corso (per le richieste presentate da società e associazioni sportive dilettantistiche) per le discipline previste nel bando;
- i) sede operativa e reclutamento sportivo nell'ambito territoriale in cui è localizzato l'impianto. livello internazionale e nazionale), con relativa previsione delle entrate e dei costi di gestione;

La gestione è affidata, a parità di valutazione tecnico-economica relativa alla procedura di gara, a società e associazioni sportive dilettantistiche, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate e Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal C.O.N.I., anche consorziate, aventi sede ed effettivamente operanti nel territorio del Comune di Cagliari e della Municipalità di Pirri, purché in possesso dei requisiti e nel rispetto dei parametri di cui al comma precedente. Le Federazioni Sportive/Discipline Sportive Associate/Enti di Promozione Sportiva devono essere presenti nel territorio comunale con le loro articolazioni periferiche - Comitati Regionali e/o Provinciali. Per gli impianti sportivi di base ubicati nei quartieri, a parità di condizioni, verrà data priorità alle domande presentate da Consorzi e/o Associazioni di società sportive/associazioni sportive dilettantistiche, che operano prevalentemente nel territorio del quartiere, o della Municipalità di Pirri in cui è localizzato l'impianto, purché in possesso dei requisiti e nel rispetto dei parametri richiesti dal presente articolo.

Art. 18 – Durata della concessione

La concessione per la gestione degli impianti sportivi comunali non può avere una durata superiore a cinque anni, a decorrere dalla consegna formale dell'impianto.



REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Qualora si prevedano interventi di notevole impegno socio-economico a carico del concessionario la durata della concessione può essere fissata in un massimo di venti anni, salvo diversa decisione dell'amministrazione comunale.

Decorso il termine, la concessione scadrà di diritto, senza necessità di disdetta, essendo esclusa la tacita proroga.

Art. 19 – Canone, tariffe, proventi

Per gli impianti la cui vocazione prevalente è quella della promozione della pratica sportiva con evidenti ricadute di natura sociale, che si devono obiettivamente desumere dal progetto presentato, e per i quali si prevede l'affidamento in concessione a soggetti che non perseguono fini di lucro, il Servizio Comunale competente per materia definisce il canone di concessione da applicare agli immobili, aree e impianti a prevalente utilizzo per finalità sportive, determinandolo in riferimento all'utile prevedibile che l'Amministrazione Comunale ne trarrebbe in caso di gestione diretta, comparando le entrate e le spese prevedibili e il valore stimato delle eventuali prestazioni sociali che potranno essere rese dal concessionario.

Il canone di concessione è stabilito a seguito di un piano economico-finanziario (PEF) finalizzato alla valutazione della sostenibilità e redditività dell'impianto sportivo. Il PEF ha come obiettivo la valutazione della sostenibilità economica e finanziaria della gestione, la definizione del modello di gestione, la proiezione della potenzialità di crescita dell'impianto, nonché la determinazione del canone concessorio.

Il concessionario si impegna ad esporre cartelli che indichino le pratiche sportive svolte nell'impianto. Il competente servizio dell'Assessorato allo Sport – o altro soggetto incaricato - dovrà effettuare con cadenza trimestrale la verifica della coerenza tra l'attività effettivamente svolta e quella indicata nel bando, con particolare riferimento alla sussistenza della ricaduta sociale.

Per gli impianti destinati ad un utilizzo con finalità differenti si applicano le disposizioni del regolamento per la gestione del patrimonio e del demanio – linee guida.

Art. 20 – Sub concessione

Al concessionario è fatto divieto di sub concedere, in tutto o in parte, a terzi gli impianti affidati in gestione dall'Amministrazione Comunale. La violazione di tale obbligo comporta la revoca immediata della concessione ottenuta, ai sensi dell'art. 27 del presente Regolamento.



CAPO V

Doveri e responsabilità

Art. 21- Doveri del Concessionario

Il Concessionario è obbligato ad osservare e a fare osservare la massima diligenza nell'utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi, ecc., in modo da evitare qualsiasi danno all'impianto, ai suoi accessori e a quant'altro di proprietà del Comune di Cagliari.

Il Concessionario deve segnalare tempestivamente al Servizio Sport ogni danno che si possa verificare alle persone e/o alle strutture ed agli attrezzi assegnati.

Il Concessionario non può procedere a trasformazioni, modifiche o migliorie degli impianti e strutture concessi senza il consenso del Comune.

Il Concessionario non può, ad alcun titolo, alienare e distruggere le attrezzature oggetto della concessione e deve comunicare al Comune le sostituzioni rese necessarie dalle esigenze dell'uso o della gestione.

Il Concessionario, in occasione di manifestazioni, deve provvedere, a propria cura e spese, ai servizi di guardaroba, biglietteria e relative verifiche, disciplina e controllo degli ingressi, maschere, sorveglianza, parcheggi e servizi d'ordine, servizio antincendio e servizio di autoambulanza, ove prescritti.

Il Concessionario, di cui al Capo IV del presente regolamento, deve presentare, entro il 31 gennaio di ogni anno, al Servizio Sport ed ai responsabili dei rispettivi Uffici, in caso di impianti di base, o ricadenti nel territorio della Municipalità di Pirri e, per conoscenza, alla Commissione Comunale allo Sport, una relazione sulla gestione dell'impianto e sull'attività sportiva svolta nell'anno precedente, con la relativa rendicontazione.

Il Concessionario, di cui al Capo IV del presente regolamento, deve mettere a disposizione del Comune di Cagliari e della Municipalità di Pirri, gli impianti sportivi in concessione per lo svolgimento di manifestazioni a carattere cittadino, nazionale ed internazionale, sulla base di programmi assunti d'intesa tra le parti e deve consentire agli stessi ed alle scuole, prive di adeguate strutture per la pratica dello sport, l'uso dei suddetti impianti in giorni e orari da concordare.

Il Concessionario, di cui al Capo IV del presente regolamento, deve prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per manifestazioni e iniziative di vario genere, finalizzate a promuovere e diffondere lo sport tra la cittadinanza, che il Comune di Cagliari e la Municipalità di Pirri intendano attuare nell'impianto in concessione nel corso dell'anno, garantendo il libero accesso al pubblico in occasione dei suddetti eventi.

Il Concessionario, di cui al Capo IV del presente regolamento, dovrà garantire al personale dipendente, ai collaboratori, alle figure professionali autonome di cui si avvarrà, il trattamento economico normativo e le coperture assicurative, assistenziali e antinfortunistiche previste dalla



REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

legislazione, nonché ottemperare agli obblighi relativi al tesseramento e all'assicurazione degli atleti, previsti dalla normativa federale di riferimento.

Il Concessionario è tenuto a farsi carico del pagamento degli oneri relativi alle procedure di omologazione degli impianti eventualmente richieste dalle Federazioni/Enti di appartenenza.

Art. 22 – Servizi accessori

È fatto divieto a chiunque di istituire o gestire, all'interno degli impianti sportivi oggetto di concessione o negli spazi esterni di pertinenza, servizi di ristoro, bar, rivendita di tabacchi, pubblicità o altri servizi, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, pena la revoca della concessione.

Il Concessionario in possesso delle autorizzazioni di cui al comma precedente può sub concedere l'esercizio dei servizi di cui sopra, previa comunicazione all'Amministrazione Comunale delle generalità e dei requisiti dell'eventuale sub concessionario.

L'Amministrazione Comunale può, nei trenta giorni successivi alla comunicazione, manifestare il suo dissenso. In caso di accoglimento, il sub concessionario e il concessionario rispondono solidalmente del puntuale adempimento di tutti gli obblighi ed oneri connessi al suddetto esercizio.

I gestori ed il personale addetto ai servizi accessori devono essere muniti di tutte le autorizzazioni amministrative e sanitarie prescritte dalla legge in materia.

Art. 23 – Oneri a carico del Concessionario

Il Concessionario, di cui al Capo III del presente regolamento, deve assumere a proprio carico le spese per la pulizia, l'igienizzazione e la sanificazione dei locali, e quelle connesse all'uso dei locali stessi e delle attrezzature. Deve altresì provvedere all'apertura, chiusura e vigilanza dell'impianto qualora ciò venga espressamente previsto nel provvedimento di concessione.

Il Concessionario, di cui Capo IV del presente regolamento, deve assumere a proprio carico le spese per la pulizia dei locali, per tutte le utenze e quelle connesse all'uso dell'impianto e delle attrezzature. È tenuto in via esclusiva, a propria cura e spese, alla vigilanza, alla custodia, alla manutenzione ordinaria degli impianti e strutture concessi e deve comunicare preventivamente gli interventi di manutenzione al Servizio Sport ed alla Municipalità di Pirri, nel caso di interventi su impianti sportivi di base, di rilevanza cittadina o ricadenti nel territorio della Municipalità di Pirri.

Il Comune di Cagliari è esonerato in tutti i casi da ogni responsabilità civile e penale che dovesse derivare per danni eventualmente causati a cose e persone nell'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria.



REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Art. 24 – Oneri di manutenzione straordinaria

Il Comune di Cagliari provvede a sue spese, con congruo preavviso al concessionario, alle opere di manutenzione straordinaria, intendendosi tali quelle previste dalle disposizioni di legge.

Il Concessionario ha l'obbligo di richiedere gli interventi di manutenzione straordinaria, indipendentemente dal tipo di impianto, al Servizio Sport.

Ove necessitino riparazioni urgenti, il Concessionario deve sempre fare apposita segnalazione all'Amministrazione Comunale la quale, dopo le verifiche da parte dei propri tecnici, precisa se intende procedere direttamente o se ne consente l'esecuzione da parte del Concessionario stesso, fissando in tal caso il limite massimo di spesa che ritiene ammissibile e rimborsabile.

Art. 25 – Responsabilità

Il Concessionario è responsabile civilmente e penalmente per qualsiasi danno agli impianti, agli accessori, alle pertinenze, a persone, a cose, anche di terzi, che possa derivare durante la vigenza delle concessioni di cui al Capo III e IV del presente Regolamento.

Il Comune di Cagliari o, nel caso di concessione in gestione, il Concessionario deve stipulare un'adeguata polizza assicurativa per la responsabilità civile e per la sicurezza degli impianti sportivi che tuteli il pubblico, gli atleti e, comunque, le persone che accedono ai suddetti impianti.

L'Amministrazione Comunale, nonché le Autorità scolastiche nei casi di concessione in uso delle palestre annesse alle scuole, sono in ogni caso esonerate da qualsiasi responsabilità che possa derivare a persone e/o a cose dall'uso degli impianti concessi e non rispondono, sia nei confronti degli interessati sia di altri soggetti, in ordine alle retribuzioni ordinarie e/o straordinarie e alle assicurazioni per il personale di cui dovesse avvalersi il Concessionario.



CAPO VI

Sospensione e revoca delle concessioni

Risoluzione del rapporto di concessione

Art. 26 – Sospensione delle concessioni

L'Amministrazione Comunale può disporre la sospensione temporanea delle concessioni d'uso e di gestione degli impianti sportivi qualora ciò si renda necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni sportive o per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione degli impianti sportivi, dandone tempestiva comunicazione ai concessionari.

La sospensione è prevista inoltre quando si verifichino condizioni tali da rendere gli impianti inagibili, a insindacabile giudizio degli Uffici comunali competenti.

Per le sospensioni di cui ai precedenti commi, nulla è dovuto dal Comune di Cagliari al Concessionario, se non la restituzione dei canoni o delle tariffe anticipatamente versate per l'utilizzo dell'impianto.

Art. 27 – Revoca delle concessioni

A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione o nella convenzione e/o di danni intenzionali o derivati da grave negligenza nell'uso degli impianti sportivi concessi, il Comune di Cagliari revoca la concessione, fermo restando l'obbligo del Concessionario al risarcimento degli eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere alcun indennizzo, neppure a titolo di rimborso spese.

Il Comune revoca, previa diffida, le concessioni d'uso o in gestione, ovvero non le rilascia, ai concessionari o ai richiedenti che risultino:

- a) morosi nel pagamento delle tariffe d'uso di cui all'art. 13 del presente Regolamento;
- b) morosi nel pagamento del canone di cui all'art. 17 del presente Regolamento;
- c) inadempienti per quanto riguarda gli obblighi di manutenzione di cui all'art. 23 e di tutto quanto previsto nei bandi di gara;
- d) trasgressori delle norme del presente Regolamento;
- e) trasgressori di eventuali disposizioni integrative che l'Amministrazione Comunale riterrà opportuno emanare.

Il Comune si riserva la facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione per motivi di pubblico interesse senza che nulla il Concessionario possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

Art. 28 – Risoluzione del rapporto di concessione

È facoltà del Concessionario recedere anticipatamente dal rapporto di concessione dando al Comune di Cagliari un congruo preavviso. Tale preavviso è quantificato in giorni 15 nel caso di concessione in uso e in giorni 60 nel caso di concessione in gestione.



REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Il rapporto di concessione è risolto di diritto, anche prima della scadenza del termine indicato nell'atto di concessione o nella convenzione, qualora si verifichi l'indisponibilità dell'impianto per cause di forza maggiore.

Art. 29 – Subentro nella concessione

Nei casi di cui agli artt. 27 e 28 del presente regolamento, al fine di assicurare un continuativo e razionale utilizzo dell'impianto, il Comune di Cagliari può concedere in gestione al soggetto in posizione utile nella graduatoria di cui all'art. 16, gli spazi resisi disponibili.



REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

CAPO VII

Disposizioni finali

Art. 30 – Norme transitorie

Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle concessioni in uso e in gestione degli impianti sportivi comunali, ivi comprese le concessioni in atto che saranno adeguate alle suddette disposizioni, previa rinegoziazione e adeguamento.

Art. 31 – Entrata in vigore e abrogazione di norme

Il presente regolamento entra in vigore alla data di avvenuta esecutività della Deliberazione di approvazione e sostituisce ed abroga in toto il precedente regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n°52 del 08/08/2013 e successiva modifica con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 17 del 08/08/2022.